Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Lunedì, 5 agosto 1935 - Anno XIII — Numero 181

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1407.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1408.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 579, concernente l'approvazione di una Convenzione fra lo Stato ed il comune di Torino per la costruzione di un palazzo per gli Alti Comandi militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 579, concernente l'approvazione di una convenzione fra lo Stato ed il comune di Torino per la costruzione di un palazzo per gli Alti Comandi militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1409.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1935-XIII, n. 637, riguardante la proroga delle provvidenze contenute nel R. decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 337, relative al premio per la seta tratta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 aprile 1935, n. 637, riguardante la proroga delle provvidenze contenute nel R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, relativo al premio per la seta tratta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 31 maggio 1935-XIII, n. 1410.

Istituzione dell'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, per l'Amministrazione della Libia;
Considerato che le attività costituite o da costituirsi per l'attuazione delle iniziative e delle imprese che tendono, o sono comunque connesse all'incremento turistico della Libia, rivestono, nelle condizioni attuali, carattere di pubblico interesse;
Ritenuto che, per il raggiungimento di tali finalità, necessita accentrare in uno stesso Ente la gestione delle attività patrimoniali a tale uopo già costituite e le iniziative attuali e potenziali facenti capo ad Enti ed Istituti diversi;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito l'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.), con sede in Tripoli, avente lo scopo di promuovere e di incrementare il movimento turistico in Libia, di dirigere e coordinare l'azione che istituti, organizzazioni, società, comitati e privati svolgono in tale campo; nonchè di gestire alberghi e svolgere ogni altra attività attinente allo scopo predetto.

Tale Ente ha personalità giuridica.

Art. 2.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito:
a) da un contributo del Governo della Libia sino alla concorrenza di cinque milioni che potrà essere ripartito in due o più esercizi finanziari.
b) da un contributo della Cassa di risparmio della Libia di complessive L. 2.000.000, ripartibile in due o più esercizi.
c) da lasciti, donazioni ed altri cespiti destinati a tale fine.

Art. 3.

Le entrate dell'Ente sono costituite:
a) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività;
b) dalla quota già assegnata al soppresso Ente Turistico di Tripoli e poi attribuite al Commissariato per il Turismo in Libia in virtù del R. decreto 24 agosto 1933, n. 1342, e del decreto Ministeriale 22 novembre 1933;
c) dai contributi di gestione che il Governo della Libia, i Municipi ed altri Enti possono erogare in favore dell'Ente;
d) da qualsiasi altro provento.

Art. 4.

Con decreto del Governatore generale della Libia saranno stabilite le modalità per la concessione, in uso all'Ente, degli alberghi che già fanno parte o che venissero a far parte del patrimonio della Colonia, della Cassa di risparmio della Libia, e dei municipi della Libia.

Art. 5.

Lo statuto dell'Ente, da approvarsi con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Governatore generale della Libia, determinerà tutte le norme per il funzionamento, il personale, l'amministrazione e la ripartizione degli annuali utili di gestione.

Art. 6.

Tutti gli atti riguardanti la costituzione, e per un quinquennio quelli concernenti la gestione dell'Ente, avranno, in materia di tasse, lo stesso trattamento stabilito per gli atti dello Stato.

I redditi di esercizio dell'Ente saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altro tributo per i primi cinque anni di esercizio.

Art. 7.

La rappresentanza e la difesa legale dell'Ente nei giudizi sia attivi che passivi è affidata all'avvocatura dello Stato.

Art. 8.

Il Commissariato del Turismo in Libia, istituito col R. decreto 2 novembre 1933, n. 1485, è soppresso e tutte le sue attività patrimoniali ed i proventi di sua pertinenza restano devoluti all'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 166. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII, n. **1411.**

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari di Lucca, e nomina del commissario per la gestione straordinaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto del 18 luglio 1920, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Lucca, è stato riconosciuto come Corpo morale e ne è stato approvato lo statuto organico;

Vista la nota 4 giugno 1935, n. 10928, con la quale S. E. il Prefetto di Lucca riferisce in merito alla situazione dell'Ente predetto;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina di un commissario governativo il quale provveda ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popoladi con sede in Lucca, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. conte Minutoli Tegrini Piero, attuale Podestà di Lucca, è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente predetto con l'incarico di provvedere nel termine di mesi dodici dalla data del presente decreto, al riordinamento dell'amministrazione dell'Ente.

Il detto incarico, per espressa dichiarazione del sig. conte Minutoli, è a titolo completamente gratuito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1935-XIII, n. **1412.**

Obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare i depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I depositi in contanti, o in titoli diversi da quelli dello Stato, comunque costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che in avvenire saranno costituiti a garanzia di contratti di locazione e di sublocazione di case, di appartamenti o di locali, anche se mobiliati, destinati ad uso di abitazione, di alberghi o pensioni, d'ufficio o di altro esercizio professionale, industriale o commerciale, devono essere investiti in titoli emessi dallo Stato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche se la cauzione venga prestata sotto forma di più rate mensili anticipate di affitto. In tale caso la conversione in titoli emessi dallo Stato è obbligatoria per almeno due mensilità di affitto da prelevarsi sulle rate anticipate, e il conduttore o subconduttore ha l'obbligo di reintegrare il locatore o sublocatore dello ammontare delle due mensilità suddette non oltre il termine stabilito per il pagamento delle ultime rate anticipate di locazione, salva diversa pattuizione fra le parti.

Art. 2.

Per i contratti di locazione e di sublocazione che verranno posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per le loro rinnovazioni o proroghe l'investimento del deposito in titoli emessi dallo Stato deve risultare dal relativo contratto scritto o denunzia del contratto verbale.

Per i contratti, invece, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se il contratto scade entro un anno dalla detta data, l'investimento del deposito in titoli deve risultare dal contratto di rinnovazione o di proroga del contratto o dalla relativa denunzia di rinnovazione o di proroga di contratto verbale.

Qualora il contratto in corso scada oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'investimento del deposito in titoli deve essere effettuato entro tale anno e risultare da atto scritto o quietanza.

Nei detti atti, contratti, quietanze o denunzie devono essere descritti i titoli dello Stato, nei quali il deposito è stato investito, con l'indicazione dei loro numeri.

Art. 3.

I titoli nei quali deve essere investito il deposito devono computarsi al prezzo di compenso fissato, pel mese precedente a quello della data del contratto di locazione, dalla Borsa più vicina al luogo in cui sono situati gli immobili dati in locazione.

L'investimento del deposito deve avere luogo nei limiti in cui è possibile l'acquisto dei titoli. Le eventuali differenze restano presso il locatore o sublocatore.

Il deposito costituito non subisce variazioni per tutta la durata della locazione, quali che siano le oscillazioni nel valore di Borsa dei titoli.

Art. 4.

Qualora, nel corso del contratto di locazione o di sublocazione, il deposito cauzionale debba, per qualsiasi motivo, essere aumentato o ricostituito, la ricostituzione del deposito e l'investimento di esso in titoli dello Stato, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, deve risultare da apposito atto scritto o quietanza.

Art. 5.

Le convenzioni concernenti la costituzione del deposito cauzionale e l'investimento del deposito in titoli, inserite nei contratti di locazione o di sublocazione o menzionate nelle denunzie di contratti verbali, sono soggette a distinta tassa di registro nella misura fissa di L. 2.

Gli atti separati o le quietanze dai quali risulta la costituzione del deposito e del suo investimento in titoli, in conformità alle norme stabilite dal presente decreto, sono soggetti a registrazione nel termine di giorni venti dalla loro stipulazione.

Il locatore o sublocatore può con un medesimo atto far constare di più investimenti in titoli, corrispondenti a più contratti di locazione riguardanti un medesimo immobile.

I detti atti separati e quietanze sono esenti da tassa di bollo e soggetti anch'essi alla tassa fissa di registro di L. 2.

Art. 6.

Il locatore e il sublocatore sono responsabili dell'investimento in titoli del deposito a norma del presente decreto, nonchè della esistenza effettiva del detto deposito, il quale rimane presso lo stesso locatore o sublocatore.

L'importo degli interessi deve dal locatore o sublocatore essere detratto dalla prima rata del canone di affitto che viene a scadere dopo che gli interessi stessi si siano resi esigibili.

Qualunque patto contrario è di nessun effetto.

Art. 7.

La prova del deposito cauzionale a garanzia dei contratti di locazione o di sublocazione è data, ad ogni effetto, esclusivamente dal contratto scritto e dalla denunzia del contratto verbale, ovvero da separato atto scritto, o da quietanza, recanti la specificazione esatta dei titoli e del contratto cui si riferiscono, e registrati. È escluso ogni altro mezzo di prova.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle locazioni e sublocazioni fatte allo Stato, nonchè a quelle fatte dagli Istituti per le case economiche e popolari e dallo Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

Il locatore o sublocatore è soggetto alla pena pecuniaria nella misura da una a due mensilità del canone di locazione:

a) se non ha investito in titoli dello Stato, a termini del presente decreto, il deposito che sia stato costituito, aumentato o ricostituito, ovvero almeno due mensilità del canone di affitto nel caso preveduto dal comma secondo dell'art. 1;

b) se non ha denunziato ovvero descritto nei contratti o nelle denunzie dei contratti verbali o nei separati atti previsti dal presente decreto i titoli costituenti il deposito cauzionale.

Alla stessa pena pecuniaria nella misura da una a due mensilità del canone di locazione è soggetto il conduttore o subconduttore che non provveda alla reintegrazione del deposito effettuato dal locatore o sublocatore a sensi del secondo comma dell'art. 1.

Nei casi preveduti dai commi precedenti, se non risulta l'ammontare della mensilità del canone di locazione, la pena pecuniaria è da lire 200 a lire 2000.

L'applicazione della pena pecuniaria stabilita in questo articolo non pregiudica quella delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Art. 10.

L'applicazione della pena pecuniaria comminata dal precedente articolo ha luogo secondo le norme all'uopo stabilite nella legge 7 gennaio 1929, n. 4.

In deroga, peraltro, al disposto dell'art. 56 di detta legge è ammesso il ricorso al Ministro per le finanze, contro la ordinanza dell'Intendente di finanza, quando la pena pecuniaria, che può essere applicata ai termini dell'articolo precedente, supera nel massimo lire 500.

L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente decreto spetta in particolare modo agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria, agli ispettori del demanio e delle tasse ed ai procuratori del registro.

Art. 11.

Contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza ovvero contro il decreto del Ministro per le finanze è dato reclamo alla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio dell'Intendente di finanza che ha pronunziato l'ordinanza, anche se il reclamo riguarda il decreto Ministeriale.

Il reclamo deve essere fatto entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del provvedimento impugnato, che deve essere unito al reclamo ed è presentato all'Intendente di finanza, il quale lo rimette alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare un termine per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni, uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'appello, all'Intendente di finanza.

Art. 12.

La riscossione delle pene pecuniarie stabilite dal precedente art. 9 è effettuata dagli Uffici del registro con la procedura stabilita per la riscossione delle pene pecuniarie relative a violazioni delle leggi delle tasse sugli affari.

Art. 13.

Sono esenti dalle sopratasse e pene pecuniarie previste dalle leggi del registro e del bollo ed incorse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto coloro che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, paghino integralmente le tasse dovute ed adempiano nello stesso termine alle relative formalità stabilite dalle suddette leggi, per quanto riguarda i contratti di locazione e di sublocazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 14.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello per le corporazioni, saranno emanate le norme che potranno occorrere per attuare ed integrare le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1935 - A. XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 luglio 1935-XIII, n. **1413**.
Circoscrizione militare territoriale della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98;

Visto il R. decreto 21 maggio 1931, n. 873, modificato dal R. decreto 20 marzo 1933, n. 525, e dal R. decreto 8 marzo 1934, n. 504;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1931, di cui fu autorizzata la pubblicazione con R. decreto 17 luglio 1931, n. 1177, ed i successivi decreti Ministeriali di modifica in data 25 luglio 1932 e 14 aprile 1934 dei quali fu autorizzata la pubblicazione rispettivamente con R. decreto 5 agosto 1932, n. 1105, e con R. decreto 14 aprile 1934, n. 854;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione degli articoli 4, 33 e 34 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, relativa all'ordinamento della Regia aeronautica, il territorio del Regno è suddiviso nelle seguenti zone aeree territoriali e aeronautiche insulari:

I Zona aerea territoriale, con sede di comando in Milano, comprendente le provincie di: Torino, Novara, Aosta, Vercelli, Alessandria, Asti, Cuneo, Genova, Savona, Imperia, Milano, Varese, Como, Sondrio, Pavia, Bergamo, Cremona, Piacenza e Parma;

II Zona aerea territoriale, con sede di comando in Padova, comprendente le provincie di: Verona, Mantova, Vicenza, Brescia, Trento, Bolzano, Padova, Belluno, Trev Venezia, Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, Bolog Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Ferrara, Rovigo, Fo Ancona, Macerata, Pesaro e Zara;

III Zona aerea territoriale, con sede di comand Roma, comprendente le provincie di: Firenze, Pistoia, A zo, Siena, Livorno, Spezia, Massa Carrara, Lucca, Pisa Grosseto, Roma, Frosinone, Littoria, Viterbo, Perugia, Terni e Rieti;

IV Zona aerea territoriale, con sede di comando in Bari, comprendente le provincie di: Bari, Lecce, Foggia, Brindisi, Taranto, Matera, Potenza, Chieti, Aquila, Campobasso, Teramo, Ascoli Piceno, Pescara, Napoli, Benevento, Salerno Avellino, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, nonchè l'isola di Lagosta e le isole del Dodecaneso;

Aeronautica della Sicilia, con sede di comando in Palermo, comprendente le provincie di: Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Enna, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa;

Aeronautica della Sardegna, con sede di comando in Cagliari, comprendente le provincie di: Cagliari, Sassari e Nuoro.

Art. 2.

A ciascun comando di Zona aerea territoriale e a ciascun comando di Aeronautica della Sicilia e della Sardegna sono preposti rispettivamente un generale di squadra e un generale di brigata con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Fino a quando i ruoli degli ufficiali della Regia aeronautica non avranno raggiunto il loro pieno sviluppo, a ciascun comando di Zona aerea territoriale e a ciascun comando di Aeronautica della Sicilia e della Sardegna possono essere rispettivamente preposti un generale di divisione o di brigata, e un colonnello, con le formalità previste dal comma precedente.

Il comando di Zona aerea territoriale e quello di Aeronautica hanno, nei riguardi delle truppe, scuole e servizi aeronautici dislocati nel territorio della propria circoscrizione, attribuzioni corrispondenti rispettivamente a quelle esercitate dai comandi di Corpo d'armata e dai comandi della Sicilia e della Sardegna nei riguardi delle dipendenti truppe, scuole e servizi del Regio esercito.

Art. 3.

Da ogni comando di Zona aerea territoriale dipende:

a) una direzione territoriale dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

b) una direzione territoriale del demanio, coi relativi magazzini e stabilimenti;

c) una direzione territoriale di commissariato, coi relativi magazzini e stabilimenti.

Le direzioni suddette risiedono nella stessa sede del comando di Zona aerea territoriale. Assumono le attribuzioni delle soppresse sezioni dei servizi del demanio e di commissariato.

Dipende altresì da ogni comando di Zona aerea territoriale un centro di reclutamento e mobilitazione.

Art. 4.

Da ogni comando di Aeronautica dipende:

a) un ufficio autonomo dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

b) un ufficio autonomo del demanio coi relativi magazzini e stabilimenti;

c) un ufficio autonomo di commissariato coi relativi magazzini e stabilimenti;

d) un centro di reclutamento e mobilitazione.

Art. 5.

Le direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti coi relativi magazzini e stabilimenti sono stabilite in numero di tre, con sede rispettivamente a Torino, Milano e Roma.

Art. 6.

La circoscrizione territoriale delle direzioni di cui all'art. 5 è la seguente:

— direzione territoriale delle costruzioni e degli approvvigionamenti di Torino, che comprende le provincie di: Genova, Imperia, Savona, Spezia, Alessandria, Aosta, Cuneo, Asti, Novara, Torino, Vercelli, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

— direzione territoriale delle costruzioni e degli approvvigionamenti di Milano, che comprende le provincie di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vincenza, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, Bolzano, Trento, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Ravenna;

— direzione territoriale delle costruzioni e degli approvvigionamenti di Roma, che comprende le provincie di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Aquila, Teramo, Chieti, Pescara, Perugia, Terni, Frosinone, Littoria, Rieti, Roma, Viterbo, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Matera, Potenza, Campobasso, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, nonchè le isole della Sicilia, della Sardegna, del Dodecaneso e di Lagosta.

Art. 7.

I comandi di Aeronautica presso i comandi in capo di dipartimento marittimo ed il comando militare marittimo autonomo alto Adriatico di cui al R. decreto 8 novembre 1928, n. 2538, assumono, in virtù dell'art. 9 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, la denominazione di comandi di aviazione presso i comandi in capo di dipartimento marittimo e di comando militare marittimo autonomo alto Adriatico.

Art. 8.

Sono abrogati il R. decreto 21 maggio 1931, n. 873, il R. decreto 20 marzo 1933, n. 525, il R. decreto 8 marzo 1934, n. 504, nonchè il decreto Ministeriale 15 luglio 1931, di cui fu autorizzata la pubblicazione con R. decreto 17 luglio 1931, n. 1177, ed i successivi decreti Ministeriali di modifica in data 25 luglio 1932, e 14 aprile 1934, dei quali fu autorizzata la pubblicazione rispettivamente con R. decreto 5 agosto 1932, n. 1105, e col R. decreto 14 aprile 1934, n. 854.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 176. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. **1414**.

Modificazione dell'art. 9, comma terzo, del R. decreto 19 maggio 1930, n. 909, recante norme per l'assunzione del personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole italiane all'Estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 maggio 1930, n. 909;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 9 del R. dcereto 19 maggio 1930, n. 909, recante norme per l'assunzione del personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole italiane all'Estero, è modificato come segue:

« La Commissione giudicatrice di cui all'art. 1 del R. decreto 19 maggio 1930, n. 909, sarà costituita dal Direttore generale degli italiani all'Estero, che la presiede, dal Capo ufficio Scuole presso la Direzione generale anzidetta, da uno dei funzionari dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale in servizio presso lo stesso ufficio, da un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore al sesto e da un funzionario del Ministero dell'educazione nazionale di grado quinto o sesto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 13. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII, n. **1415**.

Soppressione dell'assegno per il titolare del Regio consolato in Saarbrucken, e istituzione dell'assegno per il titolare del Vice consolato nella stessa città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195;
Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1934, n. 426;
Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso l'assegno stabilito, con il Nostro decreto 26 febbraio 1934, n. 426, per il titolare del Nostro Consolato in Saarbrucken.

Art. 2.

È fissato per il titolare del Nostro Vice consolato in Saarbrucken l'assegno annuo lordo di L. 44.000 maggiorato del 30 per cento.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio, 17 — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1935-XIII, n. 1416.
Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile con sede in Moretta (Cuneo).

N. 1416. R. decreto 28 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile con sede nel comune di Moretta (Cuneo) in data 15 dicembre 1933.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1935-XIII, n. 1417.
Determinazione del numero dei membri della Fabbriceria delle Chiese monumentali di Arezzo.

N. 1417. R. decreto 30 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla determinazione del numero dei membri della Fabbriceria delle Chiese monumentali di Arezzo ed all'approvazione del regolamento organico predisposto per il governo della Fabbriceria medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1418.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Sacramentine, con Casa generalizia in Bergamo.

N. 1418. R. decreto 13 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Sacramentine, con Casa generalizia in Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 luglio 1935-XIII.
Nomina dell'ing. Alfredo Bossini a membro della Corporazione dell'abbigliamento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934 che costituisce la Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1934, con il quale il sig. Mario Scolari è stato nominato membro della Corporazione predetta quale rappresentante dei lavoratori per le industrie dell'abbigliamento (confezioni d'abiti, biancheria, ecc.);

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina dell'ing. Alfredo Bossini a membro della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori per le industrie dell'abbigliamento (confezioni d'abiti, biancheria, ecc.) in sostituzione del sig. Mario Scolari, deceduto.

Decreta:

L'ing. Alfredo Bossini è nominato membro del Consiglio della corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori per le industrie dell'abbigliamento (confezioni d'abiti, biancheria, ecc.) in sostituzione del sig. Mario Scolari.

Roma, addì 26 luglio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2930)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1935-XIII.
Entrata in vigore della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1184, concernente provvedimenti a favore della Reale Accademia di Santa Cecilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1184;

Decreta:

La devoluzione alla Reale Accademia di Santa Cecilia del contributo stabilito dall'art. 1 della citata legge 13 giugno 1935, n. 1184, decorre con l'inizio dell'esercizio finanziario 1935-1936.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2946)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4260-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciac Giuseppe fu Tomaso, nato a Trieste l'11 febbraio 1881 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Inferiore, 1139, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pregarc di Giovanni, nata il 25 agosto 1891, moglie;
2. Zorka di Guseppe, nata il 24 ottobre 1913, figlia;
3. Casimiro di Giuseppe, nato il 23 luglio 1917, figlio;
4. Ludmila di Giuseppe, nata il 15 dicembre 1919, figlia;
5. Eleonora di Giuseppe, nata il 18 gennaio 1922, figlia;
6. Felice di Giuseppe, nato il 12 settembre 1923, figlio;
7. Angelo di Giuseppe, nato il 29 giugno 1928, figlio;
8. Guglielma di Giuseppe, nata il 22 luglio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13718)

N. 11419-4261-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciac Giusto di Matteo, nato a Trieste il 2 novembre 1898 e residente a Trieste, Piano S. Anna, 173, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Filipcic' di Giovanni, nata il 10 agosto 1890, moglie;
2. Giusto di Giusto, nato il 3 ottobre 1914, figlio;
3. Marcella di Giusto, nata il 16 aprile 1913, figlia;
4. Lidia di Giusto, nata il 21 marzo 1919, figlia;
5. Nerina di Giusto, nata il 3 novembre 1921, figlia;
6. Bruna di Giusto, nata il 12 marzo 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13719)

N. 11419-4262-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Ciac ved. Anna di Giorgio, nata a Trieste il 21 luglio 1893 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Inferiore, 147, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonio fu Giovanni, nato il 13 giugno 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13720)

N. 11419-4263-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciach Giusto fu Antonio, nato a Trieste il 29 ottobre 1887 e residente a Trieste, Longera, 162, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babuder di Giovanni, nata il 19 agosto 1896, moglie;
2. Angela di Giusto, nata il 24 gennaio 1926, figlia;
3. Carla di Giusto, nata il 4 marzo 1928, figlia;
4. Daniele di Giusto, nato l'8 ottobre 1930, figlio;
5. Rinaldo di Giusto, nato il 24 aprile 1933, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13721)

N. 11419-4264-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ziach ved. Antonia fu Pietro, nata Miot, nata a Trieste il 19 maggio 1857 e residente a Trieste, via Orlandini, 26, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe fu Giuseppe, nato il 9 gennaio 1882, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13722)

N. 11419-4265-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Ziach vedova Anna di Giovanni, nata Cendak, nata a Villa Decani il 2 febbraio 1876 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inferiore, 503, sono restituiti nella forma italiana di « Ciacchi » e « Cenda ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia fu Giuseppe, nata l'8 aprile 1896, figlia;
2. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 20 agosto 1902, figlio;
3. Lucia fu Giuseppe, nata il 1° settembre 1907, figlia;
4. Albina fu Giuseppe, nata il 20 marzo 1909, figlia;
5. Albino fu Giuseppe, nato il 10 ottobre 1911, figlio;
6. Angiolina, fu Giuseppe, nata il 28 febbraio 1913, figlia;
7. Rodolfo fu Giuseppe, nato il 10 febbraio 1915, figlio;
8. Andrea fu Giuseppe, nato il 25 maggio 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13723)

N. 11419-4266-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ziak Giuseppe fu Giovanni, nato a Trieste il 29 settembre 1877 e residente a Trieste, Poggio Sant'Anna, n. 907, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Debelis di Andrea, nata il 7 giugno 1878, moglie;
2. Cecilia di Giuseppe, nata il 9 dicembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13724)

N. 11419-4267-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ziak Emma di Giuseppe, nata a Trieste il 30 ottobre 1914 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inferiore, 907, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Nello di Emma, nato il 5 ottobre 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13725)

N. 11419-4268-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ziak Giuseppe fu Giovanni Maria, nato a Trieste il 21 ottobre 1857 e residente a Trieste, Passeggio S. Andrea, 3, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13726)

N. 11419-4269-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ziak vedova Maria fu Augusto, nata Borghetti, nata a Trieste il 9 novembre 1877 e residente a Trieste, via Raffineria, 11, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria fu Giovanni, nata il 19 novembre 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13727)

N. 11419-4270-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ziak Giovanni fu Giovanni, nato a Trieste il 26 agosto 1892 e residente a Trieste, via Orlandini, 25, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Alice Laurencich di Giovanni, nata il 22 agosto 1898, moglie;
2. Lucia di Giovanni, nata il 25 giugno 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13728)

N. 11419-4271-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cac Giuseppe di Francesco, nato a Trieste il 28 marzo 1894 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inferiore, 153, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Vecchiet di Michele, nata il 20 ottobre 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13729)

N. 11419-4272-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cah Giuseppe di Antonio, nato a San Sergio il 21 marzo 1891 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 75, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Pasarit di Giuseppe, nata il 9 novembre 1894, moglie;

2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 20 maggio 1921, figlio;
3. Sonja di Giuseppe, nata il 19 settembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13730)

N. 11419-4273-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cah Giovanni di Giovanni, nato a Villa Decani il 13 ottobre 1902 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 94, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pierina Gustincic di Francesco, nata il 10 gennaio 1908, moglie;
2. Sergio di Giovanni, nato il 6 dicembre 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13731)

N. 11419-4274-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zach Giuseppe di Giovanni, nato a Lonche l'8 aprile 1893 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 61, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Pellegrini di Giovanni, nata il 9 ottobre 1899, moglie;
2. Nerina di Giuseppe, nata il 21 marzo 1919, figlia;
3. Iolanda di Giuseppe, nata il 1° febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13732)

N. 11419-8365.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Anatolia Iazbec di Giovanni, nata a Trieste il 30 ottobre 1907 e residente a Trieste, via Timeus n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tasso »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Anatolia Iazbec è ridotto in « Tasso ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13733)

N. 11419-10506.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Ersilia Eolitti fu Giacomo vedova Iazbic, nata a Trieste il 2 gennaio 1873 e residente a Trieste, via Donadoni n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Ersilia Eolitti vedova Iazbic è ridotto in « Tassini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi prescritti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13734)

N. 11419-12439.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Sevig fu Luigi, nato a Monfalcone il 21 dicembre 1888 e residente a Trieste, via della Ferriera n. 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sevini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Sevig è ridotto in « Sevini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Orsola Blaserna in Sevig fu Giacomo, nata l'8 marzo 1890, moglie;
2. Luigi di Marcello, nato il 7 febbraio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13737)

N. 11419-12438.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Sevig di Marcello, nato a Monfalcone il 28 maggio 1911 e residente a Trieste, via della Ferriera n. 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sevini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Sevig è ridotto in « Sevini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13738)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 31 luglio 1935-XIII è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro Est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni comuni della Sicilia.

(2947)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 1° agosto 1935-XIII è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 140.000.000 per la esecuzione di opere marittime urgenti.

(2948)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con lettera in data 1° agosto 1935, ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1935-XIII.

(2949)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia della Convenzione generale per la navigazione aerea fra l'Italia e la Spagna.

Con Nota in data 31 maggio 1935, l'Ambasciata di Spagna ha denunciato la Convenzione generale italo-spagnuola per la navigazione aerea del 15 agosto 1927 ed il Protocollo del 3 ottobre 1928 addizionale alla Convenzione stessa.

In seguito a tale denuncia, la Convenzione ed il Protocollo anzidetti (art. 21 della Convenzione) cessano di avere vigore il 31 maggio 1936.

(2950)

Ratifica dell'« Avenant » all'Accordo italo-austriaco per lo sviluppo dei rapporti economici del 14 maggio 1934, « Avenant » firmato in Roma il 4 gennaio 1935.

Addì 27 luglio 1935 è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica relativi all'« Avenant » all'Accordo italo-austriaco del 14 maggio 1934 per lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi. Si tratta dell'« Avenant » firmato in Roma il 4 gennaio 1935 entrato in vigore, in via provvisoria, il 1° febbraio 1935.

(2951)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 51

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di isorizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	95207	14 —	*Ferri* Nazzareno fu Agapito, dom. a Poggio Catino (Perugia).	*Ferzi* Nazzareno fu Agapito, dom. come contro.
» »	476597 476598	1.522,50 2.222,50	Paoli Rosina Paoli Angela } fu *Alfio* nubili, dom. a Scordia (Catania).	Paoli Rosina Paoli Angela } fu *Ercole*, nubili dom. come contro.
»	477607	308 —	*Dall'Orto* Guido fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Negro Margherita fu Antonio ved. *Dall'Orto* Domenico, dom. a Venaria Reale (Torino).	*Dallorto* Guido fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Negro Margherita fu Antonio ved. di *Dallorto* Domenico, dom. come contro.
»	267450	2.450 —	Marasco Ada di *Luigi*, minore emancipata sotto la curatela del marito Grandinetti Aristide, dom. a Soveria Mannelli (Catanzaro) dotale.	Marasco Ada di *Carlo-Felice-Luigi*, minore ecc. come contro, dotale.
Cons. 3,50 % (1906) » »	294184 311912 313502 322520	528,50 21 — 28 — 70 —	Marcenaro *Fortunato* fu Stefano, minore sotto la tutela di Pallanzone Geronima fu Giovanni, ved. di Giovanni Battista Parodi, dom. a Genova.	Marcenaro *Santo-Giovanni-Battista* fu Stefano, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50% (1902)	37359 38355	17,50 35 —	Capello Maddalena fu Silvestro, *moglie* di Bonifazio Francesco, dom. in Ortovero (Genova).	Capello Maddalena fu Silvestro, *nubile*, dom. come contro.
Cons. 3,50% (1906)	695429	17,50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3,50 % Redimibile	407344	189 —	*Lo Giudice* Salvatore fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Squillaci Giuseppa fu Salvatore, dom. in S. Pietro Clarenza (Catania).	*Giudice* Salvatore fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	138483	105 —	*Rolando Armanda* dom. a Bagnasco (Cuneo).	*Quora Armanda maritata Rolando*, dom. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	772241	108,50	Grimaldi *Dolcizia* fu Angelo, nubile, dom. a Mercato S. Severino (Salerno).	Grimaldi *Maria-Dolcizia* fu Angelo, nubile, dom. come contro.
3,50 % Redimibile	441650	518 —	Arone *Concettina* fu Pietro, moglie di Velez Giovanni, dom a Palermo, vincolata.	Arone *Maria Concetta* fu Pietro, moglie, ecc. come contro.
»	33502	899,50	Bedarida *Giuditta* fu *Salvatore* moglie di Vitale Giacomo, dom. a Cherasco (Cuneo).	Bedarida *Bella Giuditta fu Salvador Bonforti*, moglie ecc. come contro.
Consolidato 3,50 %	557767 813640	28 — 304,50	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
Prest. Naz. 5 %	36413	10 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3,50 % Redimibile	69222	560 —	Paternicò Letizia fu Mariano, minore sotto la p. p. della madre *Natolo Carolina* ved. Paternicò, dom. a Piazza Armerina (Caltanissetta).	Paternicò Letizia fu Mariano, minore sotto la p. p. della madre *Natoli Calogera*, ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	284748	3.500 —	Asilo Infantile del Comune di S. Felè (Potenza); con usuf. vital. a Maraffino Angela *Maria* fu *Michele* dom. a S. Fele.	Intestta come contro; con usufrutto vital. a Maraffino Angela fu *Vito-Michele, ved. di La Rossa Vito Michele.*
» » »	359092 359093 359094	171,50 171,50 171,50	Bruno *Sebastiano* } Bruno Margherita } Bruno Caterina } di Sebastiano, minori sotto la p. p. del padre presunti assenti sotto la curatela speciale di Maurino Michele, dom. a Bagnolo Piemonte (Cuneo).	Bruno *Franco-Sebastiano* } Bruno Margherita } Bruno Caterina } di Sebastiano, minori ecc come contro.
Consolidato 3,50 %	407975	70 —	Melegaro *Adolfo* fu Giovanni Battista, dom. a Milano.	Melegaro *Biagio* fu Giovanni Battista, dom. a Milano.
3,50 % Redimibile	91380	14 —	*Angioletti Donato* fu *Giuseppe-Antonio*, dom. a Cancellara (Potenza).	*Angiletta Donatantonio* fu *Giuseppantonio*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° luglio 1935 - Anno XIII.

(2661) *Il Direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170.

Media dei cambi e dei titoli

del 1° agosto 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,20
Inghilterra (Sterlina)	60,55
Francia (Franco)	80,55
Svizzera (Franco)	398 —
Argentina (Peso carta)	3,28
Belgio (Belga)	2,06
Canadà (Dollaro)	12,18
Cecoslovacchia (Corona)	50,72
Danimarca (Corona)	2,705
Germania (Reichsmark)	4,8948
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2508
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167,25
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,70
Id. 3,50 % (1902)	67,875
Id. 3 % lordo	52,825
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	66,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84,15
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94,45
Id. id. 5 % id. 1941	94,675
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	84,575
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	84,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171.

Media dei cambi e dei titoli

del 2 agosto 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,20
Inghilterra (Sterlina)	60,55
Francia (Franco)	80,55
Svizzera (Franco)	398 —
Argentina (Peso carta)	3,28
Belgio (Belga)	2,06
Canadà (Dollaro)	12,18
Cecoslovacchia (Corona)	50,72
Danimarca (Corona)	2,705
Germania (Reichsmark)	4,9140
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2508
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167,25
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,60
Id. 3,50 % (1902)	67,875
Id. 3 % lordo	52,675
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	65,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84,15
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	95,025
Id. id. 5 % id. 1941	94,80
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	84,85
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	84,675

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 20 posti di ufficiale tecnico aggiunto del ruolo delle imposte di produzione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati.

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII, n. 22663, registrato alla Corte dei conti il giorno 26 successivo, registro n. 11 Finanze, foglio 175, col quale fu indetto un concorso per esami a 20 posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* delle imposte di produzione e col quale fu nominata anche la relativa Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 20 posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* delle imposte di produzione, indetto con decreto Ministeriale 24 ottobre 1934-XII.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione		Totale
		media prove scritte	prova orale	
1	Volpati Gaudenzio	8.375	8.50	16.875
2	Battaglia Eriberto	8.625	7.50	16.125
3	Irace Vincenzo	7.800	8	15.800
4	Lo Iacono Salvatore	7.675	8	15.675
5	Pozzi Gino	7.825	7.80	15.625
6	Rumboldt Ernesto	7.625	7.95	15.575
7	Spagnuolo Michele	7.375	8	15.375
8	Servillo Mario Carlo	7.625	7.70	15.325
9	Tripisciano Ferdinando	7.875	7.40	15.275
10	Malaguzzi Angelo	7.375	7.80	15.175
11	Mandara Giuseppe	7.075	8.05	15.125
12	Borgogni Mario	7.575	7.50	15.075
13	Maggiore Giuseppe	7.075	7.93	15.005
14	Crispo Bartolomeo	7.50	7.50	15
15	Mazzei Arnaldo	7.250	7.70	14.950
16	Moresi Costantino	7.625	7.25	14.875
17	Conti Ubaldo	7	7.85	14.850
18	Postorino Domenico	7.575	7.25	14.825
19	Zarcone Giuseppe	7.200	7.60	14.800
20	Migliaccio Augusto	7.475	7.30	14.775
21	La Bela Alberto	7.625	7.10	14.725
22	Zanetti Eugenio	7.050	7.65	14.700
23	Venditti Ferdinando	7.275	7.25	14.525
24	Baglione Giulio	7.500	7	14.500
25	Maino Aldo	7.500	6.95	14.450
26	Ditrò Santo	7	7.40	14.400
27	Puleo Egidio	7.250	7.13	14.380
28	Lattanzi Rocco	7.575	6.80	14.375
29	Nicolai Valente, orfano di guerra	7	7.20	14.200
30	Caprioli Primo, iscritto al P.N.F. ante marcia su Roma	7.050	7.10	14.150
31	Marra Francesco Saverio	7	7.10	14.100
32	Morabito Antonino	7.625	6.40	14.025
33	Salvitti Bartolomeo	7.075	6.90	13.975
34	Orsaia Giotto Francesco	7.625	6.30	13.925
35	Valente Valentino	7.050	6.70	13.750
36	Chelucci Osvaldo	7.375	6.30	13.675
37	Pietropaolo Vincenzo	7.625	6	13.625
38	Farris Arnaldo	7	6.60	13.600
39	Natto Giuseppe	7	6.55	13.550
40	Aureli Luigi	7	6.50	13.500
41	Girolametti Sirio	7.350	6.05	13.400
42	Mecca Armando	7.375	6	13.375
43	Scardia Carlo	7.050	6.25	13.300
44	Peretti Angelo	7	6.25	13.250
45	Cacciaglia Mario	7.225	6	13.225
46	Fiacchi Antonio, orfano di guerra	7	6.05	13.050
47	Falcone Rosario	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato.

1. Volpati Gaudenzio.
2. Battaglia Eriberto.
3. Irace Vincenzo.
4. Lo Iacono Salvatore
5. Pozzi Gino.
6. Rumboldt Ernesto.
7. Spagnuolo Michele
8. Servillo Mario Carlo.
9. Tripisciano Ferdinando.
10. Malaguzzi Angelo.
11. Mandara Giuseppe.
12. Borgogni Mario.
13. Maggiore Giuseppe.
14. Crispo Bartolomeo
15. Mazzei Arnaldo.
16. Moresi Costantino.
17. Conti Ubaldo.
18. Nicolai Valente, orfano di guerra.
19. Caprioli Primo, iscritto al P.N.F. ante Marcia.
20. Fiacchi Antonio, orfano di guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato.

1. Postorino Domenico.
2. Zarcone Giuseppe.
3. Migliaccio Augusto.
4. La Bella Alberto.
5. Zanetti Eugenio.
6. Venditti Ferdinando.
7. Baglione Giulio.
8. Maino Aldo.
9. Ditrò Santo.
10. Puleo Egidio.
11. Lattanzi Rocco.
12. Marra Francesco Saverio.
13. Morabito Antonino.
14. Salvitti Bartolomeo
15. Orsaia Giotto Francesco.
16. Valente Valentino.
17. Chelucci Osvaldo.
18. Pietropaolo Vincenzo.
19. Farris Arnaldo.
20. Natto Giuseppe.
21. Aureli Luigi.
22. Girolametti Sirio.
23. Mecca Armando.
24. Scardia Carlo.
25. Peretti Angelo.
26. Cacciaglia Mario.
27. Falcone Rosario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(2916)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.